

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA  
Provincia di Catania

Ordinanza n° 175 14 DIC. 2018  
IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n.10 PM/PC del 15/07/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. [redacted] C.P. [redacted], nato a Catania il [redacted] e della Sig.ra [redacted] CF. [redacted], nata a Catania il [redacted] ambedue residenti a San Giovanni La Punta [redacted] n.40, nella qualità di trasgressori, per aver omesso di provvedere alla ripulitura da stoppie/frasche/cespugli/residui di coltivazione il terreno di loro proprietà ubicato [redacted] [redacted], individuato in catasto al foglio [redacted] particella [redacted], in violazione all'Ordinanza Sindacale n°14 del 23/5/2014, prevenzione incendi;

L'infrazione è stata accertata in data 13/07/2014 [redacted]  
Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 01/08/2014;  
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;  
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

**ORDINA**

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 200,00 più Euro 31,60 per spese postali di notifica, per un ammontare Totale di Euro **231,60** ;

**INGIUNGE**

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.


Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 14 DIC. 2018

Il Pers. Uff. Prot. Civile



IL COMANDANTE DELLA P.M.  
Il Dirigente P.M.  
Com. Roberto Cona



**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento ( art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.